



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6786 del 2018, proposto da

Marco Panella, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi, Emanuele Condo', Arianna Coppola, con domicilio digitale presso la PEC dei difensori risultante da Reginde e domicilio fisico eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno 6;

***contro***

Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero Economia e delle Finanze, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero Salute non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Alessandro Bollini non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia*

- del Decreto prot. n. 70 del 03/04/2018, notificato in data 11/04/2018, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito della Legge 27/12/2017 n. 205;

- del verbale n. 8 del 16/03/2018, citato nel Decreto prot. n. 70 del 03/04/2018 – e comunicato con nota prot. n. 7198 del 04/04/2018 a seguito d'istanza di accesso agli atti – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 15 del 01/02/2018 – così come risultante dal medesimo Decreto prot. n. 70 - ha ritenuto non idoneo il ricorrente per deficit di statura (161,3 cm) facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;

- della Cartella Clinica afferente le visite che il ricorrente ha sostenuto in data 15-16/03/2018, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 7198 del 04/04/2018 a seguito d'istanza di accesso agli atti;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

ove occorra

- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m. 1,65, e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombeni dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare in via interinale sino alla prossima camera di consiglio, anche in ragione dell'orientamento assunto in materia dalla Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombeni nei sensi e nei termini di cui in motivazione; accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare .....

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.